



# COMUNE DI SELLIA MARINA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza A. Scopelliti – 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel./Fax n° 0961-964125/969855 – pec: [vigilanza.selliamarina@asmpec.it](mailto:vigilanza.selliamarina@asmpec.it) – P.I. 00360710792

Prot. Gen. n. 3960 del 08.03.2020.

## OGGETTO: D.P.C.M. 8 MARZO 2020 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 3 DELL' 8 MARZO 2020 - CORONAVIRUS COVID-19. RACCOMANDAZIONI.

### II SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020;

Viste le Ordinanze n. 1 del 27.02.2020 e n. 3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;

### RACCOMANDA IL RISPETTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI

- a) chiunque arrivi sul territorio comunale, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'OMS, e nella Regione Lombardia, nonché nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso, deve sottoporsi a quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva, comunicando tale misura al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800.767676 o all'ASP di Catanzaro;
- b) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- c) tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immuno depressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- d) limitare ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- e) ai soggetti con sintomatologia da infezioni respiratorie e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante;
- f) in tutti i locali aperti al pubblico dovranno essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani nonché guanti ed ogni altra precauzione atta alla sicurezza e all'igiene;
- g) le società di autolinee devono comunicare l'elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio comunale dalle zone di cui alla lettera a);
- h) lo svolgimento dell'attività di ristorazione e bar è consentito con l'obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- i) il gestore degli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, diversi da quelli della lettera c), dovrà garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- j) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- k) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- l) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti nelle palestre comunali e negli impianti sportivi dell'Ente;
- m) lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- n) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

#### **DEMANDA**

- alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretto rispetto dei suddetti obblighi.

#### **AVVERTE**

- che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle sopra indicate misure è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- alle forze dell'ordine aventi competenza nel territorio interessato.

Copia della presente è diretta, per quanto di competenza, a S. E. Il Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, alla Polizia Locale/Protezione Civile dell'Ente, alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sellia Marina, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, al SUEM 118 di Sellia Marina, a tutto il personale dell'Ente, nonché ai medici di base operanti sul territorio comunale, alle attività commerciali operanti sul territorio comunale, alle associazioni locali, alle organizzazioni religiose locali, alle autolinee aventi fermate sul territorio comunale.



IL SINDACO  
Ing. Francesco Mauro